



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel. 0984858011 – mail: protocollo.castrolibero@asmepec.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 18-06-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ART. 15 D.L. 30 APRILE 2019, N. 34.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di giugno, alle ore 19:25, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Straordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	CONSIGLIERE	CARICA	PARTECIPAZIONE
1.	Greco Giovanni	Sindaco	Presente
2.	Greco Orlandino	Consigliere	Assente
3.	Serra Francesco	Consigliere	Presente
4.	Gangi Angelo	Consigliere	Presente
5.	Primicerio Bruna	Consigliere	Presente
6.	Perrotti Nicoletta	Consigliere	Presente
7.	Ricchio Raffaella	Consigliere	Presente
8.	Porcaro Marco	Consigliere	Presente
9.	Buono Annamaria	Consigliere	Presente
10.	Calvelli Francesco	Consigliere	Presente
11.	Figliuzzi Aldo	Consigliere	Presente
12.	Mannarino Anna Giulia	Consigliere	Presente
13.	Anselmo Michaela	Consigliere	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso,
Presiede la Presidente del Consiglio Bruna Primicerio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 14-06-2019

Il Responsabile
Carmine De Cicco

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 17-06-2019

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

In prosecuzione di seduta

Risulta presente in aula il consigliere **Greco Orlandino**.

Si allontana dall'aula il consigliere **Aldo Figliuzzi**.

Consiglieri presenti e votanti n.12.

La **Presidente** introduce il 7° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ART. 15 D.L. 30 APRILE 2019, N.34**".

Illustra la mozione il **Sindaco** e dichiara: *“Queste norme, un po’ in corso d’opera, sanno tanto di improvvisazione. Io non so cosa produrrà ma vogliamo dare una ulteriore opportunità a qualche contribuente. Ricordo solo che alla precedente scadenza è pervenuta una sola adesione. Daremo ancora una possibilità e speriamo di ottenere qualche vantaggio.”*

Prende la parola la consigliera **Anselmo**: *“Nel precedente consiglio è stato dichiarato che il governo avrebbe fatto perdere soldi ai comuni ma i beneficiari di questo sono stati i cittadini, e poi si dimentica che si tratta di importi esigui fino a mille euro. Dovremmo invece chiederci perché questa amministrazione non ha fatto nulla, che cosa ha avviato nei confronti dei grandi evasori. Chi è rientrato nel condono è perché è un padre di famiglia. Come M5S avevo proposto di aprire un Urp per favorire l’accesso agli atti e trovare le risposte adatte. Tutto è inutile se poi la trasparenza non esiste. Voi avete altre priorità: il nuovo cimitero, il campo da golf e la discarica...”*

Il consigliere **Calvelli** lamenta: *“Mi state confondendo le idee”* evidenziando come la discussione abbia preso temi estranei all'o.d.g.

L'assessore **Porcaro** replica alla consigliera Anselmo: *“Basterebbe visitare per cinque minuti l’ufficio tributi per rendersi conto. E’ falso dire che si tratta di contribuenti poveri perché bastava che le cartelle fossero inferiori a mille euro. Dobbiamo invece dire ai cittadini che quei sodi adesso li pagheranno loro.”*

Segue dichiarazione di voto del consigliere **Greco O.**: *“Pur non condividendo questa pratica per come è stata immaginata dal governo centrale, per dovere di lealtà verso il Sindaco, dichiaro voto favorevole.”*

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* c.d. *“decreto crescita”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-04-2019;

Visto che l’art. 15 (*Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*) del D.L. n. 34/2019 così recita:

<1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi

del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (...)

Richiamato l'Art. 3 (*Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione*) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, commi 16 e 17;

comma 16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

comma 17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati entro il 31 dicembre 2017 .

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 17 del 14.06.2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Su proposta dell' Assessore al Bilancio ;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare "Bilancio e Tributi" nella seduta del 17.06.2019 come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 ;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 ASTENUTI N. 1 (**GANGI**) con la seguente motivazione : *"Perché non abbiamo ancora certezza che questo decreto venga convertito in legge"* ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 11 astenuti n.1 (**GANGI**) espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno la **Presidenza** dichiara chiusa la seduta alle ore 21.05.

Letto, approvato e sottoscritto

la Presidente del Consiglio
Bruna Primicerio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-06-2019

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-07-2019

N. 1004 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 17-07-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Infante Ivan